



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,  
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI**

**COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE**

**Riunione della CRAP del 3 febbraio 2017: Parere sull'iscrivibilità di un'area giochi all'Albo delle Imprese Artigiane.**

La signora [REDACTED] di [REDACTED] ha presentato alla Commissione regionale per l'Artigianato pugliese una richiesta di parere per l'iscrivibilità di un'area giochi all'Albo delle Imprese Artigiane, da ospitare in un capannone di cui è proprietaria avente destinazione d'uso artigianale. Nella nota ricevuta è presente una descrizione delle strutture e dei servizi che verrebbero organizzati:

un'enorme struttura Playground su due piani;  
un campo da calcio/pallavolo/basket;  
un ampio gonfiabile;  
una speciale Area Baby con giochi e attrezzature su pavimento antitrauma;  
due salette per organizzare feste;  
zona relax per gli accompagnatori dei bambini.

La signora [REDACTED], nella nota assicura una presenza costante durante la funzionalità dei giochi e una quotidiana manutenzione delle attrezzature, in relazione a quanto stabilito dalla legge quadro n. 443/85, artt. 2 e 3, per le responsabilità e gli oneri su di essa gravanti nella gestione del parco giochi, in qualità di gestore.

La Regione Puglia con la l.r. 5 agosto 2013, n. 24 "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese", ha disciplinato l'attività artigianale e all'articolo 4, commi 1 e 2, così definisce l'impresa artigiana: "E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. L'impresa deve essere organizzata e operare con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all'articolo 230 bis del Codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale". Nel r.r. n. 3/2015, attuativo della legge, sono riportati diciannove settori nei quali sono elencate tutte le attività dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.

Si desume, pertanto, che l'attività imprenditoriale di un'area giochi può comportare, oltre alla gestione di attività organizzative e di servizi, anche la manutenzione e la cura del complesso di attrezzature indispensabili alla stessa.

La Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese afferma che l'attività definita come area giochi può configurarsi come artigianale e possa rientrare tra quelle attività iscrivibili all'albo artigiano, laddove il processo produttivo comporti la manutenzione funzionale dell'impianto e la cura manuale da parte del titolare o dei soci, con abitualità e prevalenza nel rispetto di quanto è previsto dalla l.r. 24/2015 e relativo regolamento attuativo. Per la pluralità di servizi che s'intendono o possono erogarsi nell'ambito del progetto imprenditoriale candidato all'iscrizione è necessaria, in ogni caso, un'analisi dell'impegno lavorativo personale e professionale dell'imprenditore, della prevalenza funzionale del lavoro rispetto al capitale e alle attrezzature che si utilizzeranno, delle specifiche modalità attuative, circostanze per le quali dovrà essere, compiutamente, verificata la ricorrenza di tutti i requisiti di legge.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali**

C.so Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6936 - Fax: 080 5409135

mail: [t.lisi@regione.puglia.it](mailto:t.lisi@regione.puglia.it) - pec: [servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it)